CONSOB

Comunicazione n. DEM/1094992 del 24-12-2001

inviata allo studio ...

Oggetto: **Quesito in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 58/98**

Si fa riferimento alla nota inviata in data ... con la quale codesto studio ha chiesto chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi della norma in oggetto.

Nella citata nota è stato richiesto se sussiste obbligo di comunicazione in capo a tre soggetti partecipanti in misura paritetica' al capitale di due società *Alfa* e *Beta* che, a loro volta, detengono rispettivamente una partecipazione pari all'1,99% del capitale di una società con azioni quotate. In particolare, è stato richiesto se tali partecipazioni debbano essere sommate tra loro ai fini del calcolo della percentuale di possesso precisando, altresì, che tra i suddetti soggetti non esiste alcun accordo in merito alla gestione delle predette società *Alfa* e *Beta*, né alcun patto parasociale.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 58/98 dispone che: "Coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob".

Il comma 4 del medesimo articolo 120 dispone che la Consob stabilisce con regolamento i criteri per il calcolo delle partecipazioni avendo riguardo, tra l'altro, anche alle partecipazioni indirettamente detenute.

L'art. 118 del Regolamento Consob 11971/99 dispone, al comma 2, che ai fini degli obblighi di comunicazione "sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito a tali soggetti".

Ai fini di una corretta applicazione del citato art. 118, con particolare riferimento alla definizione di "società controllate", si rammenta che, poiché l'art. 120 citato è inserito nella parte IV, "Disciplina degli emittenti" del d.lgs. n. 58/98, per la nozione di controllo si applica l'art. 93 del decreto citato. Secondo il comma 1 di tale articolo sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile (società per le quali un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea), anche le imprese italiane o estere su cui un soggetto, in virtù di contratti o clausole statutarie ha il diritto di esercitare un'influenza dominante, ovvero un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Secondo quanto rappresentato da codesto studio nel quesito inviato, nessuno dei tre partecipanti al capitale delle società *Alfa* e *Beta* può essere considerato singolarmente soggetto controllante le medesime ai sensi del citato art. 93 del T.U.F. stante anche l'inesistenza di patti parasociali. Inoltre, non essendo prevista nella suindicata normativa una fattispecie di controllo congiunto tra più soggetti, le partecipazioni di *Alfa* e *Beta*, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 58/98, devono essere considerate separatamente.

Da tali considerazioni, fondate su quanto illustrato da codesto studio, discende che non sussiste alcun obbligo di comunicazione ai sensi della normativa in oggetto né in capo alle medesime società né in capo ad alcuno dei tre soggetti citati.

CONSOB
Mauro Cusmai - Giuseppe Cannizzaro